

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2024, n. 0134/Pres.

Regolamento concernente la definizione dei criteri di determinazione, gli importi, le modalità di prestazione e di svincolo e l'oggetto delle garanzie previste per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche ai sensi dell'articolo 5, comma 40 della legge regionale 12/2009 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Prestazione della garanzia
- Art. 4 Garanzia per le diverse tipologie di pozzi
- Art. 5 Contenuti della garanzia
- Art. 6 Adeguamento della garanzia
- Art. 7 Svincolo della garanzia
- Art. 8 Escussione della garanzia
- Art. 9 Entrata in vigore

ALLEGATO A - IMPORTI DELLE GARANZIE

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5, comma 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), disciplina i criteri di determinazione, gli importi, le modalità di prestazione e di svincolo, nonché l'oggetto delle garanzie, previste per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche, di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99), da costituire ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici).

Art.2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) titolo minerario: il permesso di ricerca o la concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche;
 - b) recupero ambientale: la realizzazione di tutte le opere e gli interventi di chiusura mineraria, di rimozione di impianti e di ripristino ambientale per la sistemazione finale delle aree di cantiere ad attività mineraria cessata;
 - c) rimessione in pristino dello stato dei luoghi: la sistemazione a seguito di eventuale incidente, la sistemazione idrogeologica e il risanamento paesistico.

Art. 3
(Prestazione della garanzia)

1. L'efficacia del titolo minerario è subordinata alla prestazione da parte del soggetto richiedente, di una garanzia a favore della Regione, finalizzata alla copertura dei costi necessari ad assicurare le opere di recupero ambientale nonché di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, conseguenti alla realizzazione dei lavori per la ricerca e la coltivazione della risorsa geotermica.

2. La garanzia di cui al comma 1 è costituita ai sensi della legge 348/1982 entro un anno dalla data di rilascio dei titoli minerari, a pena di decadenza degli stessi.

3. Le garanzie sono commisurate ai costi del recupero ambientale e della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

4. L'entità della garanzia di cui al comma 1 è determinata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 ed è indicata nel provvedimento di rilascio del titolo minerario.

5. La garanzia di cui al comma 1 ha durata dal momento dell'accettazione da parte della Regione fino allo svincolo ai sensi dell'articolo 7.

6. Nel caso in cui il titolo minerario sia modificato con un provvedimento che autorizzi la realizzazione di ulteriori pozzi, l'importo della garanzia è aggiornato applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, comma 4, con riferimento al più grave incidente realisticamente ipotizzato dallo studio di cui all'articolo 4, comma 5.

7. L'importo della garanzia in essere è aggiornato, applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, anche in caso di trasferimento, rinnovo o variante del titolo minerario.

8. Il permesso di ricerca può essere rilasciato senza la prestazione di una garanzia, qualora il programma dei lavori preveda unicamente la raccolta e l'elaborazione di dati geologico-minerari, finalizzate alla predisposizione del modello geologico profondo del sottosuolo, attraverso indagini e studi non impattanti sul territorio.

Art. 4

(Garanzia per le diverse tipologie di pozzi)

1. Gli importi delle garanzie sono determinati sulla base delle tabelle riportate nell'allegato A al presente regolamento.

2. Per i pozzi finalizzati al raggiungimento degli acquiferi nei depositi alluvionali, ed, in ogni caso, per i pozzi aventi profondità inferiori a 800 m, la garanzia di cui all'articolo 3 è determinata dalla somma delle voci a), b) e c) della TABELLA 1 di cui all'Allegato A, nella quale è assunto, quale parametro di calcolo, il volume del pozzo da perforare.

3. Gli importi indicati dalle lettere a) e b) della TABELLA 1 di cui all'Allegato A sono adeguati ogni due anni, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione e per estratto sul BUR.

4. Per i pozzi finalizzati al raggiungimento degli acquiferi carbonatici aventi profondità superiori a 800 m, ed, in ogni caso, per i pozzi aventi profondità superiori a 800 m, la garanzia di cui all'articolo 3, è determinata sommando gli importi calcolati in base ai quadri previsti nella TABELLA 2 di cui all'Allegato A e l'importo di cui al comma 5, lettera c).

5. Ai fini della determinazione della garanzia a copertura dei costi per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, il richiedente allega alla domanda di rilascio del titolo minerario:

- a) uno studio e un'analisi dei rischi, legati a tutte le attività oggetto della domanda, che possano ragionevolmente causare danno alle persone, all'ambiente e alle cose e che evidenzino gli interventi per la mitigazione dei rischi medesimi;
- b) l'analisi dei costi derivanti dal più grave incidente individuato dallo studio e dall'analisi dei rischi di cui alla lettera a), nei diversi scenari ipotizzati, nell'ambito del titolo

- minerario nel contesto in cui si esegue l'attività, considerando la risposta operativa e tutti i possibili danni alle persone, all'ambiente e alle cose;
- c) la quantificazione della garanzia a copertura dei costi di cui alla lettera b), per un importo non inferiore a 50.000 euro.

6. Gli importi indicati nei quadri della TABELLA 2 di cui all'Allegato A sono adeguati ogni cinque anni, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione e per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5
(Contenuti della garanzia)

1. In caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa la garanzia di cui all'articolo 3, deve indicare:

- a) che la stessa è prestata ai sensi, dell'articolo 3, comma 11 e dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 22/2010 e della legge 348/1982;
- b) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie);
- c) i dati identificativi dell'area oggetto del titolo minerario;
- d) gli estremi del provvedimento di rilascio del titolo minerario con il quale è stato stabilito l'importo della garanzia;
- e) l'importo e la durata della garanzia.

2. La garanzia relativa all'importo indicato nel quadro 5 della TABELLA 2 di cui all'Allegato A è assistita da una clausola di pagamento a prima richiesta.

Art. 6
(Adeguamento della garanzia)

1. Le garanzie per il titolo minerario, prestate ai sensi del presente regolamento, devono essere adeguate ogni cinque anni in relazione alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. I titolari inviano copia della garanzia adeguata alla struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche.

Art. 7
(Svincolo della garanzia)

1. Il titolare del titolo minerario, almeno trenta giorni prima della scadenza del titolo stesso, invia alla struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche, il certificato di regolare esecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche dispone lo svincolo della garanzia o del deposito cauzionale e ne dà comunicazione al garante e al titolare del titolo minerario.

3. In deroga ai commi 1 e 2, nel caso in cui, a seguito della conclusione del permesso di ricerca, venga richiesta una concessione di coltivazione della risorsa geotermica, il proponente può rideterminare, ai fini del recupero ambientale e della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la garanzia già prestata per il permesso di ricerca. In caso di trasferimento del titolo minerario, la struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche dispone lo svincolo della garanzia prestata dal titolare originario, a seguito della prestazione di nuova garanzia a favore della Regione, da parte del soggetto subentrante e ne dà comunicazione al garante e al titolare originario.

4. Nel caso in cui la garanzia sia prestata mediante deposito cauzionale, la restituzione della somma vincolata è disposta con provvedimento del Direttore della struttura competente in materia di risorse geotermiche.

5. Nei casi di decadenza, rinuncia e revoca del titolo minerario e qualora non sussista un interesse pubblico al mantenimento dell'attività di ricerca o di coltivazione, la struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche, ordina la messa in sicurezza degli impianti e il recupero ambientale dell'area interessata, acquisisce il certificato di regolare esecuzione di tali interventi e, conseguentemente, dispone lo svincolo della garanzia.

6. In alternativa a quanto disposto dal comma 5, qualora non sussistano incompatibilità ambientali e permanga l'interesse pubblico al mantenimento dei titoli minerari e sia indetta una gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 22/2010 per l'assegnazione del titolo minerario, la struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche, dispone lo svincolo della garanzia prestata dal precedente titolare contestualmente alla prestazione della garanzia a favore della Regione da parte del nuovo soggetto, titolare del titolo minerario.

Art. 8

(Escussione della garanzia)

1. In caso di mancata presentazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 7, comma 1 o di mancata o parziale realizzazione degli interventi di recupero ambientale e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, di cui all'articolo 2, comma 1, la struttura regionale competente in materia di risorse geotermiche ordina all'titolare, di provvedere, assegnando un congruo termine.

2. Qualora il titolare non adempia entro i termini fissati, ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, entro il termine di scadenza del titolo minerario, la struttura regionale competente

in materia di risorse geotermiche escute la garanzia al fine di provvedere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

3. La garanzia può essere escussa anche in caso di incidenti avvenuti nel corso dello svolgimento delle attività o in caso di gravi inadempienze degli intestatari al fine del permanere o della messa in sicurezza delle opere. Nel caso si verificano più incidenti in capo allo stesso titolare, la garanzia fornita potrà essere utilizzata, limitatamente all'ammontare definito, per coprire anche più di un incidente.

ALLEGATO A - IMPORTI DELLE GARANZIE

(riferito all'articolo 4)

TABELLA 1

Garanzia per i pozzi finalizzati a raggiungere gli acquiferi nei depositi alluvionali e per i pozzi aventi profondità inferiori a 800 m.

	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	PARAMETRI DEL CALCOLO	CALCOLO E IMPORTO (€)
a)	Costo delle operazioni di impermeabilizzazione e cementazione eseguite con boiaccia pura di cemento di densità 1,8 dN/l	780,00 €/m ³ *	del Volume pozzo V (m ³)	780,00 x V
b)	Importo forfettario aggiuntivo per la sistemazione finale dell'area	1.500,00 €		1.500,00 €
c)	Oneri per la sicurezza	3,5% dei costi		0,035 x (a + b)
	Importo garanzia			a)+b)+c)

*(Costo tratto dal "preziario A.N.I.P.A" - Associazione Nazionale Idrogeologia Pozzi per Acqua e geotermia)

TABELLA 2

Garanzia per i pozzi finalizzati a raggiungere gli acquiferi carbonatici aventi profondità superiori a 800 m e, comunque, per i pozzi aventi profondità superiori a 800 m.

QUADRO 1 – CHIUSURA MINERARIA		
Tipologia di pozzo (m)		Importo (€)
a)	fino a 2.500 m	1.000.000
b)	fino a 4.000 m	2.500.000
c)	oltre 4.000 m	3.000.000

QUADRO 2 – SMANTELLAMENTO		
Tipologia di impianto e area		Importo (€)
a)	Area pozzo	20 (€/m ²)
b)	Centrale di trattamento	70 – 100 (€/m ²)
c)	Piattaforma	44.000 (€/ton)

QUADRO 3 – RIPRISTINO AMBIENTALE		
Tipologia di impianto e area		Importo (€)
a)	Area pozzo – Centrale di trattamento	500 (€/m ²)

QUADRO 4 – BONIFICA E RIMOZIONE FLOWLINES		
Tipologia di impianto e area		Importo (€)

a)	Flowlines	75 (€/m)
----	-----------	----------

QUADRO 5 – CHIUSURA MINERARIA A CARICO DELLA REGIONE		
Tipologia di impianto e area		Importo (€)
a)	tutte	500.000